



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.assicurazionitacchi.it e assicurazionitacchi.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) nelle date *omissis* , l'IVASS ha ricevuto segnalazioni che attraverso il sito internet assicurazionitacchi.it verrebbe condotta attività assicurativa abusiva;
- b) il dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e in *home page* riporta i riferimenti di *omissis* , società iscritta nel RUI *omissis* , i riferimenti di *omissis* , iscritto nel RUI *omissis* , l'indirizzo di *omissis* , l'e-mail *omissis* e un numero di telefonia mobile;
- c) il sito è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI pubblicata sul sito dell'IVASS per effetto delle richieste formulate da *omissis* , società iscritta nel RUI *omissis* per i collaboratori *omissis* , con sede in *omissis* , e *omissis* ;
- d) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto all'intermediario *omissis* di riconoscere la titolarità del dominio assicurazionitacchi.it, assegnando il termine di 3 (tre) giorni per il riscontro;
- e) in data *omissis* , l'IVASS ha ricevuto il disconoscimento della titolarità del sito del collaboratore *omissis* che, in proprio e quale amministratore unico di *omissis* ; ha anche riferito di aver ricevuto numerose chiamate di clienti che lo avevano informato dell'esistenza del dominio assicurazionitacchi.it, dismesso dal collaboratore nel corso dell'anno 2024, e che lo stesso presentava nella *home page* i propri dati personali e quelli della società rappresentata;
- f) sempre il *omissis* , anche *omissis* ha confermato il disconoscimento della titolarità del sito allegando comunicazione ricevuta

da *omissis* ;

- g) ad esito delle richieste dell'IVASS, l'intermediario ha rimosso il sito dalle pagine dei collaboratori all'interno del RUI;
- h) l'IVASS ha richiesto il *omissis* , all'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis* presente nella *home page* del sito, chiarimenti in merito alla titolarità del dominio internet, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta. A tale comunicazione non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;
- i) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com*, è emerso che il sito è stato registrato in internet il 19/08/2025 tramite Tucows.com (*Registrar*); è stato inoltre rilevato che i nominativi del soggetto che ha effettuato la registrazione (*Registrant*) e dell'amministratore di contatto coincidono rispettivamente con quelli dei soggetti che hanno dichiarato di disconoscere la titolarità;
- j) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto informazioni al *Registrar* riguardo al soggetto che ha registrato il sito ovvero che risulta esserne l'intestatario e di fornire risposta entro 3 (tre) giorni;
- k) il *Registrar*, *omissis* , ha trasmesso una comunicazione con la quale ha suggerito di indirizzare la suddetta richiesta ad altra società, Siteground Spain S.L.;
- l) l'IVASS, in data *omissis* , ha richiesto informazioni sul sito anche a Siteground Spain S.L. assegnando il termine di tre (3) giorni per la risposta; a tale comunicazione non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine di 3 (tre) giorni concesso;

m) il sito *internet* assicurazionitacchi.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, è accessibile in internet anche antepoendo al nome a dominio l'acronimo www. e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.assicurazionitacchi.it e assicurazionitacchi.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.assicurazionitacchi.it e assicurazionitacchi.it

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

|